

Credito di imposta rimanenze imprese tessili e della moda: domande per il 2020 entro il 22 novembre 2021

di [Celeste Vivenci](#)

Pubblicato il 8 Novembre 2021

Il **Decreto Sostegni** con il **Bonus moda** è intervenuto anche in favore dell'**industria tessile**. Ecco la guida alla richiesta da effettuare entro il 22 novembre dell'apposito credito d'imposta.

Bonus Moda: dal Decreto Sostegni il credito di imposta per il settore tessile

Come noto il **Decreto Legge Sostegni-bis n. 73-2021**, convertito nella **Legge n. 106 del 23 luglio 2021**, ha prorogato anche per l'anno 2021 il credito d'imposta sulle **rimanenze finali di magazzino** al fine di attenuare gli effetti negativi derivanti dalla Pandemia Covid-19 per le imprese appartenenti ai settori del tessile e della moda.

Nota: la normativa cita le imprese nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) i cui prodotti sono caratterizzati da alta stagionalità, da obsolescenza e dunque hanno risentito in modo rilevante degli effetti della pandemia.



La Legge di conversione n. 106/2021 del Decreto Sostegni bis (Decreto Legge n. 73/2021), oltre al settore tessile e della moda, ha esteso la portata della norma anche al settore conciario attraverso l'erogazione di Fondi messi a disposizione dai distretti del settore conciario riconosciuti da norme regionali.

La concessione delle risorse deve sempre avvenire nel rispetto del "[Temporary Framework](#)", di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" stabilito dalla Commissione Europea.

Le imprese beneficiarie devono presentare, nei periodi d'imposta di applicazione dell'agevolazione (**anno 2020 e anno 2021**), un incremento del **valore delle rimanenze finali di magazzino** rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a "quello di spettanza del beneficio".

Nota: il credito spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza dell'agevolazione ed è utilizzabile esclusivamente in "compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione".

Analisi degli aspetti principali

Come già specificato in premessa il Decreto Sostegni bis (**Decreto Legge n. 73/2021**) ha prorogato anche per l'anno 2021 il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino (introdotto in origine con il decreto Rilan

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento